

VECCHIO	NUOVO
<p align="center">STATUTO dell'associazione Liberali Democratici Europei</p>	<p align="center">STATUTO del Partito politico "LIBDEM - Liberali Democratici Europei" PARTE I – Disposizioni generali</p>
<p>ART. 1 (Denominazione, sede e durata)</p> <p>È costituita una Associazione avente la seguente denominazione: "Costituente per il Partito – Liberali Democratici Europei" o "Liberali Democratici Europei" o altresì "Libdem Europei", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale in via della Conciliazione n. 10 a Roma e con durata illimitata.</p>	<p>ART. 1 (Denominazione, sede e durata)</p> <p>È costituito un Partito politico avente la seguente denominazione: "Liberali Democratici Europei" o altresì "Libdem Europei" o semplicemente "Libdem", da ora in avanti denominato "Partito", con sede legale in Roma, [-] e con durata illimitata.</p>
<p>ART. 2 (Simbolo)</p> <p>L'Associazione utilizza il simbolo formato da un cerchio di colore blu/azzurro con la scritta gialla in arco di cerchio nella parte superiore "Liberali democratici europei"; nella parte mediana, la scritta in bianco "libdem" e allineato, in prossimità del lato destro della scritta, il profilo stilizzato di un volatile di colore giallo, con una seconda ala, che compare dietro quella in primo piano, di colore arancione; infine, immediatamente sotto la scritta "libdem", in corrispondenza della lettera "m", la scritta bianca "europei". L'Associazione, e più precisamente l'Assemblea, su proposta dei Garanti, potrà approvare le modifiche al simbolo che si riterranno opportune senza che dette modifiche al simbolo comportino modifiche allo Statuto. Il simbolo è di proprietà dell'Associazione per l'essere stato alla medesima trasferito ai sensi di legge.</p>	<p>ART. 2 (Simbolo)</p> <p>Il Partito utilizza il simbolo formato da un cerchio con riempimento di colore blu, recante nella parte centrale la scritta grande in bianco "libdem" e sottostante la scritta, in corrispondenza della lettera "M", di carattere più piccolo, "europei", anch'essa di colore bianco e, sopra la scritta "libdem", il disegno di un uccello stilizzato di colore giallo, con una seconda ala, che compare dietro quella in primo piano, di colore giallo più scuro. Il simbolo può essere usato anche in altre varianti di colore. Il simbolo è di titolarità del Partito e può essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi e delle regole del presente Statuto e sulla base delle deliberazioni validamente assunte dagli Organi del Partito.</p>

ART. 3

(Scopo, finalità, attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche di utilità politica e sociale ed in particolare:

- a) sostiene l'avvio di un percorso costituente per la nascita in Italia di un partito unitario, all'interno del quadro politico dei partiti aderenti a "Renew Europe";
- b) favorisce che il suddetto percorso costituente si concluda nel più breve tempo possibile con la promozione di un congresso costituente, democratico e inclusivo;
- c) favorisce che tale nuovo partito unitario possa rappresentare anche la casa del liberalismo classico, ossia di coloro che sono per un'economia di mercato aperta e concorrenziale, per la difesa e il rafforzamento dei diritti civili e la salvaguardia e l'estensione delle libertà individuali, conferendo a tale soggetto contributi e proposte sia dal punto di vista delle ispirazioni politiche, sociali, culturali ed economiche, sia attraverso l'azione e l'iniziativa politica;
- d) promuove che tale nuovo soggetto abbia tra i propri scopi e finalità il perseguimento di un'Europa federale, ovvero la formazione degli Stati Uniti d'Europa, in sintonia politica e operativa con l'Alleanza Atlantica;
- e) favorisce che tali scopi si realizzino attraverso il dialogo politico-culturale ed un confronto libero e aperto, attraverso il metodo e i valori di democrazia, partecipazione, nonché della trasparenza, solidarietà, rispetto della diversità e sussidiarietà, propri della tradizione liberale europea.

L'Associazione non attua limitazioni con riferimento a discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge avuto specifico riguardo il finanziamento di partiti ed enti con scopi politici, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Scopo, finalità ed attività)

Il Partito, costituito nelle forme previste e disciplinate dal codice civile per le associazioni non riconosciute, non ha scopo di lucro e mira a perseguire finalità politiche e sociali concorrendo, con metodo democratico, alla formazione della politica nazionale europea ed internazionale ispirandosi costantemente e coerentemente ai valori fondanti del liberalismo ed ai principi espressi nel Manifesto di Oxford del 1947 come riaffermati e rivisti nella Dichiarazione Liberale del 1967, nella nuova versione del Manifesto del 1997 e in quello di Andorra del 2017, in particolare per i seguenti scopi e attraverso le seguenti attività:

- a) la promozione e divulgazione dei principi del liberalismo e i valori della libertà, della democrazia, dello stato di diritto, della laicità delle istituzioni e della solidarietà e cooperazione internazionale, sostenendo l'economia di mercato aperta e concorrenziale, la difesa e il rafforzamento dei diritti civili e politici e la protezione ed estensione delle libertà individuali;
- b) la collaborazione, nelle forme ritenute maggiormente idonee e coerenti coi propri principi ispiratori, con altri soggetti e/o partiti politici che si riconoscano nei valori posti a fondamento della costituzione dell'Alleanza dei Liberali e Democratici Europei (ALDE), nonché dei soggetti politici che aderiscono al gruppo dell'europarlamento denominato "Renew Europe", anche sostenendo l'avvio di un percorso costituente per la nascita in Italia di un partito unitario;
- c) la promozione ed il rilancio, a livello nazionale ed europeo, dell'iniziativa politica volta alla effettiva realizzazione di una Unione europea ancor più stretta (*an even closer Union*) e di un'Europa federale, ovvero alla formazione degli Stati Uniti d'Europa, ispirandosi ai principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale;
- d) la riaffermazione delle alleanze internazionali cui l'Italia, nel corso della sua storia repubblicana, ha aderito, tra cui l'Alleanza Atlantica, e la promozione di qualsiasi ulteriore iniziativa internazionale che si caratterizzi per la difesa e la promozione dei principi cui il Partito espressamente si richiama ed ai quali si ispira;
- e) il dialogo politico-culturale ed un confronto libero e aperto, attraverso il metodo e i valori di democrazia, partecipazione, il divieto di qualsivoglia forma di discriminazione, sia nella vita interna del movimento che nella vita politica e sociale, fondata sulla etnia e/o nazionalità, scelta religiosa o non religiosa, culturale, orientamento sessuale, nonché della trasparenza, solidarietà, rispetto della diversità e sussidiarietà, propri della tradizione liberale europea.

L'adesione al Partito presuppone l'adesione al presente Statuto nonché ai principi ed agli scopi qui delineati e obbliga ad operare in conformità e per il perseguimento degli stessi nella propria azione politica, rispettando le decisioni e le deliberazioni degli Organi competenti. Il Partito non attua altre limitazioni, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli iscritti che s'impegnino in tal senso e non prevede il diritto di

	<p>trasferimento, a qualsiasi titolo, dei diritti e della quota di iscrizione.</p> <p>Il Partito può esercitare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge relative al finanziamento di partiti ed enti con scopi politici, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.</p> <p>Gli atti che impegnano il Partito sono approvati sulla base di deliberazioni adottate da parte degli Organi competenti, nei termini e secondo le procedure previste nel presente Statuto.</p> <p>Il Partito si impegna a contrastare e rimuovere ogni tipo di ostacolo alla partecipazione degli iscritti ed a promuovere con azioni positive il superamento di ogni forma di discriminazione, assicurando negli organi statutari collegiali una presenza del sesso meno rappresentato non inferiore ad un terzo, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, attraverso il subentro automatico dei primi dei non eletti del sesso meno rappresentato in luogo degli ultimi degli eletti del sesso opposto, sino al raggiungimento della quota, nei casi in cui l'elezione non ne abbia già determinato la presenza in numero pari almeno ad un terzo degli eletti.</p>
<p>ART. 4 (Associati e ammissione, osservatori)</p> <p>Il numero degli associati è illimitato.</p> <p>Possono aderire all'associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.</p> <p>Gli enti e le persone giuridiche che aderiscono all'Associazione devono provvedere al proprio scioglimento entro la fine dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 22, favorendo contestualmente l'adesione dei loro membri all'Associazione.</p> <p>In caso di mancato scioglimento entro i termini previsti gli enti e le persone giuridiche possono essere esclusi a mente del presente Statuto.</p> <p>Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; – la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; – la dichiarazione che l'associazione di provenienza, nel caso di partecipazione a titolo di rappresentante di persona giuridica, abbia deliberato l'adesione all'Associazione ed accettato tutte le clausole statutarie. <p>Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite.</p>	<p>ART. 4 (Associati)</p> <p>Il numero degli iscritti è illimitato.</p> <p>Possono aderire al Partito le persone fisiche residenti in Italia ed aventi la cittadinanza dell'Unione Europea, nonché le persone fisiche residenti all'estero ed aventi la cittadinanza italiana, che hanno compiuto almeno 16 anni e che condividono lo scopo e le finalità del Partito, come delineati all'art. 3, e che dichiarano di assumere l'obbligo ivi previsto, nonché quello di contribuire economicamente al Partito mediante il pagamento della quota di iscrizione. Possono aderire anche soggetti iscritti ad altri partiti che condividono gli scopi e le finalità del Partito indicati all'art. 3.</p> <p>Chi intende essere ammesso come iscritto deve iscriversi seguendo l'apposita procedura online allestita sul sito internet del Partito, rilasciando i dati personali richiesti, autocertificando la veridicità degli stessi e versando la relativa quota di iscrizione. In caso di difficoltà a rispettare tale procedura, chi intende essere iscritto potrà prendere contatto con l'Ufficio di Segreteria richiedendo l'iscrizione attraverso una procedura differente, che comporterà comunque la fornitura dei dati personali, l'autocertificazione di essi e l'assunzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto.</p> <p>Il completamento della procedura di iscrizione con il pagamento della relativa quota determina l'automatica iscrizione al Partito, a far data dal ricevimento del pagamento.</p> <p>La durata dell'iscrizione è annuale ed è riferita all'anno solare in corso al momento del pagamento della quota associativa, terminando, quindi, il 31 dicembre di ciascun anno. Ferma tale durata, chi si iscrive a far data dal 1° dicembre di ciascun anno sarà considerato iscritto anche</p>

<p>La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.</p> <p>In caso di mancata comunicazione di positiva ammissione entro 60 (sessanta) giorni, la domanda di ammissione deve intendersi rigettata, salvo che il Consiglio la ratifichi successivamente.</p> <p>Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo chi l'ha proposta può riproporla e, in caso di nuovo rigetto, può riproporla una terza volta. In tal caso il procedimento di ammissione sarà demandato ad un regolamento interno da adottarsi a cura del Consiglio Direttivo.</p> <p>Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.</p> <p>L'iscrizione è annuale, la quota associativa viene fissata in euro 20,00 per le persone fisiche e in euro 200,00 per le persone giuridiche per l'anno 2023, ferme le quote fissate dal Consiglio Direttivo per gli esercizi successivi. L'iscrizione scade il 31 dicembre di ogni anno. La prima iscrizione scade il 31.12.2023.</p> <p>È altresì possibile partecipare all'attività dell'Associazione in qualità di membro osservatore, soltanto per le persone giuridiche.</p> <p>Il membro osservatore non gode dei diritti e obblighi degli associati (art. 5) ma potrà essere informato delle attività dell'Associazione, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, concorrere all'elaborazione del programma e prendere parte e intervenire, senza diritto di voto ove invitato, alle riunioni del Consiglio Direttivo.</p> <p>Lo status di membro osservatore ha la durata di un anno, coincidente con quello della iscrizione e non è rinnovabile.</p>	<p>per l'intera annualità successiva.</p> <p>L'iscrizione va rinnovata di anno in anno mediante il pagamento della relativa quota. Il mancato pagamento della quota di rinnovo entro il 31 marzo di ciascun anno comporterà la decadenza dall'iscrizione, salva sempre la possibilità di effettuare una nuova iscrizione.</p> <p>Ciascun iscritto ha l'onere di mantenere attivo e funzionante l'indirizzo email comunicato all'atto della iscrizione, che viene utilizzato quale domicilio digitale per le attività del Partito, e di comunicare tempestivamente all'Ufficio di Segreteria eventuali modifiche e variazioni dello stesso.</p> <p>In mancanza di indirizzo email o di suo mancato funzionamento, tutte le comunicazioni si considereranno effettuate, per il relativo iscritto, tramite pubblicazione sul sito web del Partito.</p> <p>Lo <i>status</i> di iscritto, una volta perfezionata o rinnovata la relativa iscrizione, può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.</p> <p>Il mancato rinnovo della tessera di iscrizione entro il termine, così come la perdita per altre ragioni della qualità di iscritto, comporta anche la decadenza automatica e immediata dalla eventuale carica rivestita all'interno del Partito e l'obbligo morale di dimettersi da eventuali cariche o ruoli ricoperti in enti pubblici o privati o altre associazioni su indicazione del Partito.</p> <p>L'ammontare della quota di iscrizione è stabilito di anno in anno dalla Direzione Nazionale. In caso di mancata deliberazione, varrà la quota associativa stabilita per l'anno precedente.</p> <p>L'elenco degli iscritti è tenuto dall'Ufficio di Segreteria in un apposito registro periodicamente aggiornato.</p> <p>Nei termini e con i limiti previsti dal presente Statuto ciascun iscritto ha diritto di contribuire a determinare gli indirizzi politici del Partito e di esprimere il proprio voto, di partecipare alla attività associativa contribuendo a dibattiti e discussioni e concorrendo per l'elezione nei vari organi, nonché partecipando alle attività dei Gruppi Territoriali e proponendosi per concorrere a cariche elettive sovranazionali, nazionali, regionali e locali.</p> <p>Chi si iscrive al Partito dovrà prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e gli scopi associativi.</p> <p>A ciascun iscritto è garantito il diritto alla riservatezza, al rispetto della propria vita privata e alla protezione dei propri dati personali sulla base del Regolamento (Ue) 2016/679. All'atto della iscrizione ciascun iscritto riceve apposita informativa sul trattamento e sulla protezione dei propri dati personali, anche in considerazione della natura di dati sensibili degli stessi.</p> <p>In ogni caso, ciascun iscritto che ricopra cariche negli organi del Partito o in enti pubblici o privati o altre associazioni su indicazione del Partito accetta che il proprio nominativo venga pubblicato sul sito internet del Partito.</p>
<p>ART. 5 (Diritti e obblighi degli associati)</p> <p>Gli associati hanno il diritto di: – eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli</p>	<p>ART. 5 (Diritti e obblighi degli iscritti)</p> <p>Gli iscritti hanno il diritto di: - partecipare alle Assemblee e ai Congressi ed esercitarvi</p>

<p>stessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; - frequentare i locali dell'associazione; - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi; - adire il Collegio dei Probiviri, per dirimere eventuali controversie ingeneratesi con l'Associazione. <p>Gli associati hanno l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti secondo Statuto; - accettare la competenza del Collegio dei Probiviri, che giudicherà secondo il presente Statuto e secondo diritto. 	<p>il diritto di voto, sia sulle deliberazioni, sia per eleggere gli Organi associativi ed essere eletti negli stessi, purché abbiano perfezionato l'iscrizione almeno due mesi prima della data in cui viene deliberata la convocazione dell'Assemblea o del Congresso o, in caso di rinnovo, purché abbiano assolto tempestivamente l'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno di svolgimento dell'Assemblea o del Congresso;</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere informati sulle attività del Partito e controllarne l'andamento; - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Partito; - prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e dei Congressi, prendere visione dei rendiconti e consultare i libri associativi; - adire il Collegio dei Probiviri per dirimere eventuali controversie sorte con il Partito o con altri iscritti per questioni derivanti dal, o collegate al, presente Statuto. <p>Gli iscritti hanno l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; - svolgere la propria attività verso il Partito e gli altri iscritti con rispetto e lealtà, informandosi ai principi e perseguendo gli scopi delineati all'art. 3; - versare la quota di iscrizione secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti; - accettare la competenza del Collegio dei Probiviri, nei casi previsti dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti interni, che giudicherà secondo il presente Statuto e secondo diritto. <p>Gli iscritti non potranno ricoprire cariche negli Organi di qualsiasi livello del Partito se iscritti anche ad altri partiti politici.</p>
<p>ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)</p> <p>La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.</p> <p>L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o di quelli previsti negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione e che spende il nome dell'Associazione senza esserne autorizzato, per promuovere attività politiche in contrasto con i principi ai quali l'Associazione si uniforma, può essere escluso dall'associazione mediante decisione del Consiglio Direttivo soggetta ad impugnazione innanzi al Collegio dei Probiviri.</p> <p>L'associato può sempre recedere dall'associazione.</p> <p>Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, la dichiarazione è recettizia e diviene irrevocabile non appena giunta alla cognizione del Consiglio Direttivo. I</p>	<p>ART. 6 (Perdita della qualifica di iscritto)</p> <p>La qualifica di iscritto si perde per morte, recesso, mancato rinnovo della iscrizione o esclusione.</p> <p>L'iscritto che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o a quelli previsti negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli Organi del Partito, oppure arreca danni materiali o morali al Partito o che impegna il nome del Partito senza esserne autorizzato dagli Organi competenti o che svolge attività politiche in contrasto con i principi ai quali il Partito si informa o con gli scopi che esso persegue, può essere sottoposto a procedimento disciplinare, che può comportare, per le ipotesi più gravi, anche l'esclusione dal Partito mediante decisione del Direzione Nazionale soggetta ad impugnazione innanzi al Collegio dei Probiviri.</p> <p>L'iscritto può sempre recedere dal Partito prima che il periodo annuale di tesseramento giunga a scadenza, facendone comunicazione a mezzo email alla Segreteria organizzativa.</p> <p>I diritti di partecipazione al Partito sono personali, salve le ipotesi di esercizio di tali diritti mediante delega nei termini ed alle condizioni previste dal presente Statuto.</p> <p>Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili e/o trasmissibili.</p>

<p>diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.</p>	<p>Gli iscritti, anche nel caso cessino di appartenere al Partito, non hanno alcun diritto sul patrimonio dello stesso.</p>
<p>ART. 7 (Organi)</p> <p>Sono organi dell'associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Segretario; il Presidente; i Vice Presidenti; il Portavoce; il Tesoriere; il Responsabile Organizzazione; il Responsabile Amministrativo; i Coordinatori regionali e il Rappresentante estero; i Gruppi territoriali; il Comitato Scientifico; il Collegio dei Probiviri il Comitato dei Garanti. 	<p>ART. 7 (Organi)</p> <p>Sono organi del Partito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Congresso; - l'Assemblea; - la Direzione Nazionale; - il Segretario e il Vice Segretario; - il Presidente e il Vice Presidente; - il Tesoriere; - i Coordinatori e le Direzioni Regionali o di Province Autonome; - i Rappresentanti e le Direzioni Provinciali; - il Rappresentante Estero; - i Gruppi Territoriali; - il Collegio dei Probiviri; - l'International Officer; - l'Organo di Controllo. <p>Salvo qualora sia diversamente previsto, ciascuna delibera degli Organi collegiali si considera approvata col voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, non computandosi come voti espressi ai fini del calcolo della maggioranza le astensioni e coloro che a diverso titolo non prendano parte al voto, sebbene presenti. Tutte le delibere relative a persone, ivi incluse le nomine degli Organi statutari, si svolgono a scrutinio segreto.</p> <p>Le riunioni degli Organi collegiali possono svolgersi anche esclusivamente per video-conferenza, e ciò nel rispetto delle seguenti regole, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ciascun avente diritto che intenda parteciparvi dovrà registrarsi in via elettronica con almeno un giorno di anticipo sull'inizio dei lavori; - al Presidente sarà consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - il soggetto verbalizzante dovrà essere messo in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, non essendo tenuto a verbalizzare quelli che non risultassero tali, fatto salvo il diritto di ciascun partecipante di chiedere la verbalizzazione sintetica di posizioni personali o il rilievo di fatti che possano esser rilevanti ai fini della valutazione della legittimità della riunione; - agli intervenuti dev'essere consentito di partecipare alla discussione ed alle votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, che devono svolgersi in simultanea mediante strumenti elettronici idonei a registrare in modo obiettivo l'esito del voto e – se la votazione è a scrutinio segreto – a garantire la

	<p>segretezza dei voti individuali espressi, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le elezioni di tutti gli Organi collegiali si terranno adottando il metodo D'Hondt. I provvedimenti adottati dagli Organi del Partito saranno resi pubblici, per intero o per estratto, sul sito internet del Partito e ciascun iscritto potrà accedere agli atti relativi.</p>
	<p>PARTE II – Organi nazionali</p>
<p>ART. 8 (Assemblea)</p> <p>L'Assemblea è l'organo collegiale dell'Associazione ed esprime il consenso degli associati con diritto di voto. Nell'Assemblea hanno diritto di voto, anche con delega di massimo tre altri associati, tutti coloro che sono regolarmente iscritti nel libro degli associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta anche via email, contenete il luogo, la data e l'ora, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione potrà prevedere che i lavori si svolgano in videoconferenza nei limiti di legge, purché sia garantita la democraticità della partecipazione. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico patrimoniale di esercizio, nonché quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea, fatte salve eventuali norme transitorie, ha le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; - approva il rendiconto economico patrimoniale; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - nomina il Collegio dei Proviviri; - delibera sulle modificazioni dello Statuto; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. <p>L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza semplice. In seconda convocazione non sarà previsto alcun quorum costitutivo. Per le modifiche statutarie per le quali è previsto che sia in prima che in seconda convocazione la relativa delibera debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti. L'Assemblea degli associati può svolgersi anche esclusivamente per video-conferenza, e ciò alle</p>	<p>ART. 8 (Assemblea)</p> <p>L'Assemblea è organo collegiale del Partito ed è formata dagli iscritti con diritto di voto, qualora gli iscritti stessi siano in numero pari o inferiore a 1.000 (mille), o, qualora gli iscritti siano in numero superiore, dai loro Rappresentanti eletti dal Congresso, in numero di 81. In quest'ultimo caso ne fanno parte senza diritto di voto, ma con diritto di parola, il Presidente, che la presiede, il Segretario, i membri del Direzione Nazionale, il Tesoriere, i Coordinatori Regionali, il Rappresentante Estero e i membri del Collegio dei Proviviri. Ciascun componente dell'Assemblea può esercitare il proprio diritto di voto personalmente o per delega, fermo restando che a ciascun partecipante all'Assemblea può essere conferita la delega di massimo tre altri iscritti o Rappresentanti degli iscritti. La delega conferita deve essere nominativa e non è ulteriormente delegabile; essa è valida solo in quanto sia conferita a mezzo email inviata entro il giorno precedente a quello dell'apertura dei lavori alla persona delegata e in copia al Presidente e al Segretario, oppure qualora venga rilasciata, in duplice copia, nel corso dell'Assemblea, prima dell'apertura delle votazioni, consegnandone una copia al delegato e depositando l'altra copia al Presidente ed al Segretario. La delega ritualmente rilasciata è efficace per la sola riunione dell'Assemblea a cui si riferisca e, una volta conferita, non è revocabile, né può essere limitata o contenere indicazioni prefissate di voto per la persona cui viene conferita. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua temporanea impossibilità, dal Segretario, e si riunisce almeno due volte all'anno, di cui una per l'approvazione del rendiconto economico patrimoniale di esercizio, nonché quando se ne ravvisi la necessità da parte del Presidente o quando ne sia fatta richiesta motivata al Presidente da parte di almeno un sesto dei membri del Direzione Nazionale, o di almeno un terzo degli iscritti o dei Rappresentanti degli iscritti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed ha le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - discute gli indirizzi politici del Partito e può deliberare mozioni di indirizzo per la Direzione Nazionale e il Segretario, nonché revocare questi organi e il Presidente, deliberando una mozione di sfiducia; in deroga alle disposizioni generali, le mozioni di indirizzo e di sfiducia sono vincolanti solo se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti in Assemblea; l'approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza degli organi sfiduciati, che sono sostituiti

<p>seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none">- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	<p>temporaneamente nelle loro funzioni dal Presidente, coadiuvato dall'eventuale Vice-Presidente, il quale in tal caso procede a convocare il Congresso, che deve svolgersi entro tre mesi;</p> <ul style="list-style-type: none">- approva il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Segretario;- delibera sulle modificazioni dello Statuto, del simbolo e della denominazione del Partito. <p>L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto, in proprio o per delega. Nel caso in cui sorgano contestazioni sul diritto di voto e/o di partecipazione di uno o più componenti dell'Assemblea, queste vengono devolute al Collegio dei Probiviri in carica, il quale provvede, assunte le necessarie informazioni e le eventuali prove, a pronunciarsi, con deliberazione inappellabile, esponendo i motivi della decisione in modo sintetico.</p> <p>In seconda convocazione non sarà previsto alcun <i>quorum</i> costitutivo.</p> <p>Per le modifiche statutarie, del simbolo e della denominazione del Partito, sia in prima che in seconda convocazione, la relativa delibera deve essere adottata con il quorum costitutivo della maggioranza assoluta dei suoi componenti e con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>Per deliberare lo scioglimento del Partito e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli iscritti o dei Rappresentanti degli iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti.</p> <p>Possono inoltre essere indette votazioni e consultazioni degli iscritti mediante voto da remoto attraverso piattaforme per il voto online, purché garantiscano la segretezza e l'anonimato del voto. Le deliberazioni così adottate hanno carattere meramente consultivo e non vincolante.</p>
--	---

**ART. 8bis
(Congresso)**

Almeno ogni due anni il Presidente indice un Congresso per la rielezione di tutti gli organi elettivi nazionali e per la definizione degli indirizzi politici che informeranno l'azione del Partito nel biennio successivo.

Sono componenti del Congresso (di qui in poi, i "Congressisti") tutti gli iscritti con diritto di voto, qualora gli iscritti stessi siano in numero pari o inferiore a 1.000 (mille); qualora gli iscritti siano in numero superiore, i Congressisti andranno eletti a livello regionale dagli iscritti di ciascuna regione o provincia autonoma nell'ambito di Congressi regionali convocati dalle rispettive Direzioni regionali o di provincia autonoma nei termini stabiliti dal Direzione Nazionale, prima del Congresso nazionale, in numero complessivo di 251 Congressisti così suddivisi:

- ✓ un Congressista per ogni regione e provincia autonoma (quindi 21);
- ✓ metà dei rimanenti Congressisti suddivisi in proporzione al numero degli iscritti di ciascuna regione o provincia autonoma;
- ✓ l'altra metà dei rimanenti Congressisti suddivisi in proporzione al numero di voti ottenuti nella rispettiva regione o provincia autonoma dal Partito o dalla coalizione di partiti e movimenti di cui il Partito abbia fatto parte nelle ultime elezioni nazionali o europee cui abbia partecipato.

L'eventuale elezione dei Congressisti si tiene in ciascuna Regione e Provincia Autonoma sulla base di liste concorrenti di candidati, ciascuna delle quali dovrà presentare una mozione politica e un elenco di iscritti candidati a far parte del Congresso che non potrà eccedere il numero dei Congressisti assegnati alla Regione. Per presentare una lista, i relativi promotori dovranno depositare la relativa mozione politica e l'elenco dei candidati presso la Segreteria organizzativa entro il termine e con le modalità stabilite dal Direzione Nazionale per ciascun Congresso, accompagnandola con un numero di sottoscrizioni di supporto pari a non meno di un decimo degli iscritti di quella Regione. Ciascun iscritto potrà esprimere un voto per una sola lista e preferenze in numero non superiore a due. La distribuzione dei seggi fra le diverse liste avviene secondo il metodo D'Hondt, assegnando i seggi spettanti a ciascuna lista ai suoi candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze o, a parità di preferenze, inclusa l'assenza di preferenze, secondo l'ordine di lista.

Fanno inoltre parte del Congresso senza diritto di voto, ma con diritto di parola il Presidente uscente, che lo presiede, il Segretario uscente, i membri uscenti del Direzione Nazionale, il Tesoriere uscente, il Responsabile organizzativo uscente, i Coordinatori Regionali e i membri del Collegio dei Probiviri.

Nel caso in cui sorgano contestazioni sul diritto di voto e/o di partecipazione di uno o più Congressisti, procede a dirimerle seduta stante il Collegio dei probiviri con deliberazione inappellabile, salvo i limiti di legge.

	<p>L'elezione alle cariche elettive si tiene sulla base di liste concorrenti di candidati, ciascuna delle quali dovrà presentare una mozione politica, un candidato alla carica di Presidente, un candidato alla carica di Segretario, un candidato alla carica di Tesoriere, un elenco di iscritti candidati a far parte del Direzione Nazionale, un elenco di iscritti candidati a far parte del Collegio dei Probiviri e un elenco di iscritti candidati a far parte dell'Assemblea come Rappresentanti degli iscritti, ove gli iscritti aventi diritto a partecipare al Congresso siano in numero superiore a 1.000.</p> <p>Ciascuna mozione politica collegata a lista dovrà individuare gli indirizzi politici che, secondo i proponenti, dovranno informare l'azione del Partito nel successivo biennio.</p> <p>Ciascuna lista esprimerà un numero di candidati alla carica di membro della Direzione Nazionale, del Collegio dei Probiviri e, se previsto, dell'Assemblea che non potrà eccedere il numero previsto per la composizione dell'organo nel biennio successivo, come <i>infra</i> stabilito.</p> <p>Per presentare una lista, i relativi promotori dovranno depositare la relativa mozione politica e l'elenco dei candidati presso l'Ufficio di Segreteria entro il termine e con le modalità stabilite dalla Direzione Nazionale per ciascun Congresso, accompagnandola con un numero di sottoscrizioni di supporto pari a un decimo dei Congressisti.</p> <p>Ciascun iscritto o delegato potrà esprimere un voto per una sola lista. L'elezione si effettua con il metodo D'Hondt assegnando i seggi a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione dei candidati.</p> <p>La lista che ottiene il maggior numero di voti elegge il candidato Presidente, il candidato Segretario, il candidato Tesoriere.</p> <p>La distribuzione dei seggi per la Direzione Nazionale e, se previsto, per l'Assemblea e quella dei seggi del Collegio dei Probiviri fra le diverse liste, avviene secondo il metodo D'Hondt, assegnando i seggi spettanti a ciascuna lista anzitutto al candidato Segretario non eletto come tale, poi al Candidato Presidente non eletto come tale, quindi agli altri candidati secondo l'ordine di lista.</p> <p>Il Congresso può inoltre deliberare su altre mozioni di carattere generale o su temi particolari, che saranno messe in votazione se proposte da non meno di un decimo dei Congressisti e che, se approvate dalla maggioranza assoluta dei Congressisti medesimi, sono vincolanti per gli organi da esso eletti.</p>
<p>ART. 9 (Consiglio Direttivo)</p> <p>Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.</p> <p>Rientra nella sfera di competenza dell'organo tutto quanto non sia per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.</p> <p>In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; - approvare il regolamento dei lavori assembleari; 	<p>ART. 9 (Direzione Nazionale)</p> <p>La Direzione Nazionale opera in conformità ai principi e persegue gli scopi delineati dall'art. 3, attenendosi agli indirizzi politici contenuti nella mozione collegata alla lista più votata dal Congresso, nonché a quanto indicato nelle mozioni approvate a maggioranza assoluta dal Congresso e dall'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione, con la procedura e con la maggioranza previste dall'art. 8.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; - deliberare l'ammissione degli associati; - deliberare le azioni disciplinari che siano previste in apposito regolamento predisposto dal medesimo Consiglio Direttivo nei confronti degli associati; - compiere ogni atto di gestione inerente all'Associazione; - curare, in concerto con il Tesoriere, la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; - adire il Collegio dei Probiviri, per la risoluzione di una controversia con un associato. <p>Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti fino a 50 (cinquanta) persone fisiche, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 (due) anni e sono rieleggibili. Esso, una volta nominato, ha facoltà di nominare fino a cinque Vice Presidenti, che unitamente al Presidente costituiscono un Ufficio di presidenza; ed ha altresì la facoltà di nominare uno o al massimo due Vice Segretari.</p> <p>Del Consiglio Direttivo fanno altresì parte con diritto di voto i Coordinatori regionali e il Rappresentante estero. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti che vi aderiscono.</p> <p>Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione sarà sufficiente la presenza di un quarto dei componenti.</p> <p>Le deliberazioni dello stesso sono assunte a maggioranza dei presenti.</p>	<p>Rientra nella sfera di competenza della Direzione Nazionale tutto quanto non sia per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.</p> <p>In particolare, e nel rispetto di quanto sopra indicato, tra gli altri, sono compiti di questo organo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assumere le decisioni politiche e adottare le iniziative ritenute opportune per il Partito, incluse quelle relative alle alleanze politiche e alla partecipazione alle elezioni nazionali; - formulare i programmi di attività associativa; - istituire e sciogliere gruppi di lavoro tematici nazionali, temporanei o permanenti, per lo svolgimento di particolari funzioni, nominandone i Presidenti e gli altri membri. Dei gruppi di lavoro di rilievo scientifico possono far parte anche soggetti non iscritti al Partito; - deliberare la sospensione o l'esclusione degli associati nei casi previsti dall'art. 6; - curare, in concerto con il Tesoriere, la gestione di tutti i beni di proprietà del Partito o ad esso affidati e delibera il testo finale del bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Tesoriere da presentare all'Assemblea; - adire il Collegio dei Probiviri, per la risoluzione di una controversia con un iscritto. <p>La Direzione Nazionale è formata da un numero di 31 componenti eletti dal Congresso e rieleggibili. Della Direzione Nazionale fanno parte con diritto di voto anche il Presidente e il Segretario. Essa, una volta eletta, ha facoltà di nominare e revocare un Vice Presidente e nomina e revoca l'International Officer, un Vice Segretario e un Portavoce, anche fuori dal proprio seno.</p> <p>Della Direzione Nazionale fanno altresì parte senza diritto di voto, ma con diritto di parola, i Coordinatori Regionali, il Rappresentante Estero, il Tesoriere, nonché gli eventuali Vice Presidente e Vice Segretario, se scelti fra soggetti non facenti parte della Direzione Nazionale; il Segretario può inoltre invitare ad intervenire alle sue riunioni ogni altro iscritto di cui sia ritenuta utile la partecipazione.</p> <p>La Direzione Nazionale è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto.</p> <p>La Direzione Nazionale viene convocata ogni volta che lo si ritenga opportuno da parte del Presidente, del Segretario o di un numero di membri con diritto di voto che rappresenti almeno un quarto dell'organo, con comunicazione da inviarsi a tutti i membri e che deve indicare gli argomenti o le mozioni poste all'ordine del giorno della discussione e/o della deliberazione, con un preavviso di almeno cinque giorni, senza computare nel termine il giorno della convocazione, salvo casi di comprovata estrema urgenza, nei quali la convocazione può avvenire anche nello stesso giorno, con un preavviso di almeno sei ore.</p> <p>I provvedimenti disciplinari che la Direzione Nazionale può adottare nei confronti di un iscritto per gravi ed evidenti violazioni degli obblighi discendenti dal presente Statuto e per condotte evidentemente difformi dagli scopi e finalità di cui all'art. 3 possono essere adottati su proposta di uno o più altri iscritti oppure d'ufficio, in ogni caso assicurando il diritto di difesa e il contraddittorio con l'interessato, che</p>
--	---

	<p>avrà diritto di prendere posizione per iscritto su quanto contestato nel termine di 30 giorni. Nessuna sanzione potrà essere irrogata se non previa contestazione puntuale dell'addebito con indicazione della condotta che si ritiene illecita e delle disposizioni che si ritengono violate. L'interessato potrà farsi assistere da un soggetto qualificato di propria fiducia, anche non iscritto e potrà sempre accedere a tutti gli atti del procedimento.</p> <p>Le sanzioni irrogabili, in relazione alla gravità delle contestazioni, sono le seguenti: a) ammonizione, b) sospensione per un periodo determinato o sino a quando l'iscritto non rimedi alla violazione entro un tempo assegnato, o, c) espulsione.</p> <p>Nel solo caso di adozione di scelte politiche in contrasto con le finalità, gli scopi e i punti programmatici di base del Partito come delineati all'art. 3, la Direzione Nazionale può procedere allo scioglimento degli organi regionali, provinciali o territoriali, nominando un commissario <i>ad acta</i>, incaricato della sola gestione temporanea e della convocazione di un Congresso territoriale, provinciale o regionale, che proceda entro due mesi all'elezione dei predetti organi, in ogni caso assicurando il diritto di difesa e il contraddittorio con l'articolazione territoriale interessata.</p> <p>Contro le decisioni disciplinari o di scioglimento e commissariamento adottate dalla Direzione Nazionale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.</p> <p>Con le maggioranze previste per le proprie deliberazioni, la Direzione Nazionale può adottare uno o più regolamenti interni relativi al proprio funzionamento.</p>
<p>ART. 10 (Segretario)</p> <p>Il Segretario è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, di cui è altresì membro eletto. Il Segretario funge da <i>primus inter pares</i> all'interno del Consiglio stesso.</p> <p>Il Segretario, su indicazione del Presidente, convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, definendone l'ordine del giorno, coordina le attività del Consiglio stesso e coadiuva la figura del Presidente nel perseguire gli scopi sociali.</p> <p>Il Segretario dura in carica 2 (due) anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio.</p>	<p>ART. 10 (Presidente)</p> <p>Il Presidente ha la legale rappresentanza del Partito ed è organo di raccordo e coordinamento politico, amministrativo e organizzativo fra la figura del Segretario, la Direzione Nazionale e gli altri organi del Partito.</p> <p>Il Presidente, convoca e presiede le riunioni della Direzione Nazionale, del Congresso e dell'Assemblea, definendone l'ordine del giorno su indicazione del Segretario, coordina le attività della Direzione stessa e coadiuva la figura del Segretario nel perseguire gli scopi sociali.</p>
<p>ART. 11 (Presidente)</p> <p>Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.</p> <p>Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.</p> <p>Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del</p>	<p>ART. 11 (Segretario)</p> <p>Il Segretario mantiene l'unità di indirizzo politico del Partito, è responsabile della sua azione politica e la rappresenta nei rapporti con le altre forze politiche, entro i limiti di quanto deliberato con le maggioranze rispettivamente prescritte dal Congresso, dall'Assemblea e dal Direzione Nazionale.</p> <p>Il Segretario nomina, in seno alla Direzione Nazionale, un responsabile della comunicazione e un responsabile organizzativo, con deleghe nei rispettivi settori, che insieme a lui, al Presidente, al Vice-Segretario, al Portavoce e al Tesoriere, compongono l'Ufficio di Segreteria, per la cui</p>

<p>mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio. Il Presidente nomina altresì un Portavoce dell'associazione, che dovrà essere sottoposto al Consiglio Direttivo e ottenere il voto della maggioranza semplice dei suoi membri.</p>	<p>attività possono avvalersi di collaboratori esterni di particolare qualificazione, a tale scopo remunerati nei limiti delle risorse disponibili, scelti d'intesa con la Direzione Nazionale. In caso di impedimento, per malattia o altra causa, il Segretario è sostituito pro tempore dal Vice-Segretario.</p>
<p>Art. 12 (Tesoriere)</p> <p>Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti e resta in carica 2 (due) anni. Il Tesoriere trasmette al Consiglio Direttivo su base semestrale un rendiconto dell'attività svolta e delle spese sostenute, rendendo il rendiconto accessibile ad ogni associato</p>	<p>ART. 12 (Tesoriere)</p> <p>Il Tesoriere è l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Partito e della fissazione dei relativi criteri di spesa. Il Tesoriere trasmette al Direzione Nazionale su base semestrale un rendiconto dell'attività svolta e delle spese sostenute, rendendo il rendiconto accessibile a ogni iscritto e predispone annualmente un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo, che sottopone alla Direzione Nazionale.</p>
<p>ART. 13 (Gruppi territoriali, Coordinatori regionali, Rappresentante estero e Comitato Scientifico)</p> <p>Gli associati possono riunirsi in Gruppi territoriali su base provinciale proponendone il riconoscimento all'Associazione, con richiesta per iscritto al Presidente e al Consiglio Direttivo, ferme restando le rispettive autonomie giuridiche. Il riconoscimento o la revoca dei Gruppi territoriali spettano al Consiglio Direttivo. I Gruppi territoriali, per richiedere il riconoscimento, devono essere costituiti da almeno cinque associati validamente iscritti. Sono altresì designati i Coordinatori regionali e il Rappresentante estero, entrambi membri di diritto a pieno titolo del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico dell'Associazione è nominato dal Comitato dei Garanti ed è costituito da personalità che con la loro opera di studio hanno contribuito all'approfondimento e alla diffusione del pensiero liberale classico. Il Comitato Scientifico verrà consultato di volta in volta dal Consiglio Direttivo sulle iniziative di carattere culturale e politico dell'Associazione ed i componenti hanno diritto di partecipare all'Assemblea. Il Comitato nomina un Presidente e fino a due Vice presidenti che hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Presidente convoca le riunioni del Comitato Scientifico e ne coordina l'attività.</p>	<p>ART. 13 (Collegio dei Probiviri)</p> <p>Il Collegio dei Probiviri esplica le funzioni di Collegio Arbitrale interno per giudicare delle controversie fra il Partito e singoli iscritti, fra gli iscritti in relazione alle vicende associative, fra organi diversi e fra iscritti e singoli organi, e la sua giurisdizione esclusiva viene accettata da tutti gli iscritti con dichiarazione espressa al momento della loro iscrizione. Esso è composto da tre membri, aventi particolare esperienza politica, amministrativa o giuridica. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica due anni fino alla scadenza del mandato congressuale del Direzione Nazionale e sono rieleggibili; la loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico associativo. Il Collegio dei Probiviri elegge un suo Presidente. Il Collegio dei Probiviri delibera sulle controversie di cui al primo paragrafo, sui comportamenti degli associati in relazione alla vita associativa, sulla conformità allo Statuto di deliberazioni, atti e comportamenti degli Organi del Partito, sui ricorsi presentati contro le decisioni disciplinari del Direzione Nazionale e su qualsiasi contenzioso interno che non abbia natura politica Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto sulla base di una memoria scritta firmata dal soggetto proponente e da indirizzarsi al Segretario. A seguito del ricorso, il procedimento si svolge sulla base del contraddittorio fra il proponente e i controinteressati e assicurando sempre a questi il diritto di difesa, mediante lo scambio di memorie scritte nei termini che verranno assegnati dallo stesso Consiglio dei Probiviri. In occasione delle riunioni dell'Assemblea e del Congresso, il Collegio dei Probiviri svolge il ruolo di commissione verifica poteri, conformemente agli artt. 8 e 8-bis. In caso di mancata convocazione del Congresso da parte del Presidente nel termine di cui all'art. 10, vi provvede in via di supplenza il Presidente del Collegio dei Probiviri, sentito il Segretario.</p>

<p>Art. 14 (Comitato dei Garanti)</p> <p>Il Comitato dei garanti è composto da un massimo di 15 membri, ed è nominato a maggioranza semplice dall'assemblea.</p> <p>Ne fanno parte i soggetti più rappresentativi della cultura liberale italiana all'uopo designati dalle associazioni politiche, dai partiti politici e dai movimenti politici di area liberale.</p> <p>Il Comitato dei garanti contribuisce a definire le linee politiche dell'associazione.</p> <p>Il mandato del comitato dei garanti dura un anno ed i membri del comitato dei garanti possono essere rinominati. Esso nomina al suo interno un presidente ed un segretario.</p>	<p>Art. 14 (Gruppo Giovani)</p> <p>È costituito un Gruppo Giovani, che riunisce gli iscritti aventi un'età inferiore a 35 anni che vogliano farne parte. Esso riunirà in Congresso a livello nazionale, su convocazione del Presidente, entro sei mesi dal Congresso nazionale del Partito, eleggendo un Coordinatore, il quale procederà poi a promuoverne l'ulteriore sviluppo, con la costituzione dei rispettivi organi, che tenderanno a rispecchiare quelli del Partito a livello centrale, territoriale e regionale.</p> <p>Il Partito, secondo criteri stabiliti dal Direzione Nazionale d'accordo con il Segretario e il Tesoriere, destina ogni anno una determinata quota delle proprie risorse al finanziamento delle attività del Gruppo Giovani.</p> <p>L'adesione al Gruppo Giovani per coloro che ne hanno i requisiti non è obbligatoria.</p> <p>La quota di iscrizione per coloro che abbiano un'età inferiore a 35 anni sarà in ogni caso stabilita in misura inferiore a quella ordinaria.</p>
<p>ART. 15 (Composizione e regole di funzionamento del Comitato dei Garanti e Collegio dei Probiviri)</p> <p>Al Comitato dei Garanti è demandato, oltre alla definizione della linea politica dell'associazione, la gestione del simbolo e del nome dell'Associazione stessa che potranno essere utilizzati esclusivamente a beneficio dei Liberali Democratici Europei (LDE).</p> <p>In ogni caso, il Comitato dei Garanti può approvare o respingere decisioni riguardanti presentazione ad elezioni, apparentamenti, fusioni od alleanze o principi programmatici fondativi di LDE.</p> <p>Il Comitato si riunisce quando lo ritiene opportuno e decide con una maggioranza del 75% dei suoi componenti.</p> <p>Esso nomina il Comitato Scientifico. Può cooptare al suo interno i soggetti più rappresentativi della cultura liberale italiana.</p> <p>I componenti del Comitato dei Garanti possono partecipare, senza diritto di voto, a qualunque organismo dell'associazione LDE.</p> <p>Il Comitato potrà decidere, a maggioranza, in qualunque momento il suo scioglimento e le sue prerogative passeranno per competenza all'Assemblea di LDE.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri esplica le funzioni di Collegio Arbitrale interno per le relative controversie, la cui giurisdizione esclusiva deve essere accettata da tutti i soci con dichiarazione espressa al momento della loro iscrizione.</p> <p>Esso è composto da tre membri, aventi particolare esperienza politica, amministrativa o giuridica, eletti dal</p>	<p>ART. 15 (Organo di Controllo)</p> <p>L'Organo di Controllo potrà essere collegiale o monocratico. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra i soggetti di cui all'art.2397 II° comma del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.</p> <p>L'elezione dell'Organo di Controllo è di competenza dell'Assemblea, che deciderà anche, all'atto dell'elezione, il numero dei suoi componenti. Esso dura in carica 3 anni.</p> <p>L'Organo di Controllo ha, tra l'altro, competenze di controllo contabile ed amministrativo. Verifica anche sulla rispondenza della struttura amministrativa e delle spese con le finalità statutarie. L'Organo di Controllo esprime altresì il suo parere in merito al bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e lo trasmette all'assemblea in sede di approvazione.</p>

<p>Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I membri del Collegio durano in carica due anni e sono rieleggibili; la loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico associativo. Il Collegio elegge un suo Presidente e delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti. Il Collegio dei Probiviri delibera sui comportamenti dei soci, sulla conformità allo Statuto di deliberazioni, atti e comportamenti degli Organi dell'Associazione, e su qualsiasi contenzioso interno che non abbia natura politica; le sanzioni irrogabili, in relazione alla gravità delle contestazioni, sono le seguenti: a) ammonizione, b) sospensione, c) espulsione e/o esclusione. Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri in materia di diritti e libertà dei soci, l'interessato può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, al Comitato dei Garanti, che decide nella sua prima riunione ordinaria immediatamente successiva.</p>	
<p>ART. 16 (Responsabile amministrativo e revisione legale dei conti)</p> <p>Il Responsabile Amministrativo è nominato dal Presidente, e la relativa nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo. Il Responsabile amministrativo resta in carica 2 (due) anni e coadiuva l'attività del Tesoriere nell'espletamento delle sue funzioni. Il Consiglio Direttivo, allorché ve ne sia necessità, con decisione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, affida ad un Revisore dei Conti o ad una Società esterna di Revisione il controllo contabile ed amministrativo dell'Associazione, secondo le norme eventualmente vigenti in materia.</p>	<p>PARTE III – Articolazioni territoriali</p> <p>ART. 16 (Disposizioni generali)</p> <p>I Gruppi territoriali e i Coordinamenti regionali, nei rispettivi ambiti, determinano in autonomia la linea politica a livello locale e regionale, nonché il posizionamento del Partito nelle competizioni elettorali locali e regionali, ferma la possibilità per ciascun iscritto di deferire alla Direzione Nazionale le relative scelte politiche laddove risultino in contrasto con le finalità, gli scopi e i punti programmatici di base del Partito come delineati all'art. 3, affinché adotti, ove ritenuto opportuno, i provvedimenti di cui all'art. 9. Il Partito, secondo criteri stabiliti dalla Direzione Nazionale d'accordo con il Segretario e il Tesoriere, destina ogni anno una quota del budget annuale non inferiore al 10% delle risorse percepite attraverso il tesseramento nell'ambito della articolazione territoriale interessata, al fine di supportare il finanziamento delle attività degli organi regionali o di Province Autonome, provinciali, territoriali e del Gruppo estero.</p>
<p>Art. 17 (Patrimonio)</p> <p>Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, politiche e di utilità sociale.</p>	<p>Art. 17 (Organi Regionali e Gruppo estero)</p> <p>In ogni Regione e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano/Bozen, gli associati si riuniscono in Congresso, convocato dal Presidente, ed eleggono con le modalità previste dagli artt. 7 e 8-<i>bis</i> un Coordinatore Regionale con funzioni di Segretario e Presidente nella rispettiva Regione o Provincia Autonoma, e un Tesoriere, nonché, a partire dalla scadenza dell'anno al termine del quale abbiano almeno 50 iscritti, una Direzione regionale di 9 membri. Della Direzione regionale fanno parte, senza diritto di voto, i Rappresentanti provinciali. A tali organi spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti dagli artt. 9, 10, 11 e 12, in quanto applicabili, salvo quelli disciplinari. Gli associati, riuniti in Congresso regionale, eleggono altresì gli eventuali Congressisti spettanti al loro territorio.</p>

	<p>Gli iscritti residenti all'estero formano il Gruppo estero ed eleggono a maggioranza di essi il Rappresentante estero.</p>
<p>Art. 18 (Divieto di distribuzione degli utili)</p> <p>L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.</p>	<p>Art. 18 (Organi Provinciali)</p> <p>In ogni Provincia diversa dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano/Bozen, gli associati si riuniscono in Congresso, convocato dal Presidente, ed eleggono con le modalità previste dagli artt. 7 e 8-<i>bis</i> un Rappresentante Provinciale con funzioni di Segretario e Presidente nella rispettiva Provincia, e un Tesoriere, nonché, a partire dalla scadenza dell'anno al termine del quale abbiano almeno 50 iscritti, una Direzione provinciale di 7 membri.</p> <p>A tali organi spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti dagli artt. 9, 10, 11 e 12, in quanto applicabili, salvo quelli disciplinari.</p>
<p>Art. 19 (Risorse economiche)</p> <p>L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e da altre fonti conformi alla legge.</p> <p>I mezzi finanziari dell'Associazione sono depositati e amministrati su conti bancari e/o postali intestati all'Associazione, sui quali potrà operare solo il Presidente pro tempore o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente e/o il Tesoriere all'uopo delegati, che ne assumono esclusiva responsabilità.</p>	<p>Art. 19 (Gruppi Territoriali)</p> <p>Gli iscritti possono riunirsi in Gruppi Territoriali su base comunale e/o sovracomunale, proponendone il riconoscimento al Partito, con richiesta per iscritto al Presidente e al Direzione Nazionale, ferme restando le rispettive autonomie giuridiche.</p> <p>Il riconoscimento o la revoca dei Gruppi Territoriali spettano alla Direzione Nazionale, sentito il Rappresentante Provinciale e il Coordinatore Regionale dei rispettivi territori.</p> <p>I Gruppi territoriali, per richiedere il riconoscimento, devono essere costituiti da almeno cinque associati validamente iscritti.</p> <p>I Gruppi territoriali, una volta costituiti, eleggono a maggioranza degli iscritti di ciascun Gruppo il proprio Segretario nel rispettivo territorio e un Tesoriere, nonché, a partire dalla scadenza dell'anno al termine del quale abbiano almeno 50 associati, un Comitato Direttivo di 7 membri.</p> <p>A tali organi spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti dagli artt. 9, 10, 11 e 12, in quanto applicabili, salvo quelli disciplinari.</p>
	<p>PARTE IV – Partecipazione alle elezioni</p>
<p>ART. 20 (Bilancio di esercizio)</p> <p>L'Associazione deve redigere il rendiconto economico patrimoniale annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.</p> <p>Esso è predisposto dal Tesoriere, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.</p>	<p>ART. 20 (Elezioni europee, nazionali e locali)</p> <p>La selezione delle candidature degli iscritti per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei Consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei Consigli comunali, di organismi sovracomunali e di zona, nonché quelle per le cariche di Sindaco e di Presidente di regione e di provincia autonoma interverrà sulla base di autocandidature da parte degli iscritti, accompagnate da un curriculum vitae.</p> <p>Le candidature così presentate relative ai Consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei Consigli comunali, di organismi sovracomunali e di zona, nonché quelle per le cariche di Sindaco e di Presidente di regione e di provincia autonoma saranno vagliate, ratificate o respinte da parte degli organi delle</p>

	<p>corrispondenti articolazioni territoriali, che comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione Nazionale, il quale potrà richiedere motivatamente una seconda deliberazione, anche formulando proposte alternative.</p> <p>Le candidature così presentate relative al Parlamento nazionale saranno vagliate, ratificate o respinte da parte degli organi regionali del partito competenti territorialmente per i rispettivi collegi e dal Gruppo estero per i seggi dei rappresentanti degli Italiani all'estero; questi comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione Nazionale, la quale potrà richiedere motivatamente una seconda deliberazione, anche formulando proposte alternative, mentre quelle per eventuali collegi nazionali saranno direttamente vagliate, ratificate o respinte da parte della Direzione Nazionale.</p> <p>Le candidature così presentate relative ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia saranno vagliate, ratificate o respinte in seduta congiunta o comunque coordinandosi tra loro da parte degli organi regionali del partito competenti territorialmente per i rispettivi collegi, che comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione Nazionale, la quale potrà richiedere motivatamente una seconda deliberazione, anche formulando proposte alternative.</p> <p>Le candidature di soggetti non iscritti potranno essere prese in considerazione purché gli stessi abbiano un profilo coerente con i principi ispiratori del Partito e s'impegnino a conformare la propria attività a quanto previsto dall'art. 3. Restano in ogni caso salvi i poteri del Direzione Nazionale di cui agli ultimi due paragrafi dell'art. 9.</p>
<p>ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)</p> <p>In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio è devoluto da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni secondo quanto verrà disposto dall'Assemblea.</p> <p>L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.</p>	<p>PARTE V – Disposizioni finali</p> <p>ART. 21 (Patrimonio)</p> <p>Il patrimonio del Partito – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, politiche e di utilità sociale.</p>
<p>ART. 22 (Esercizio provvisorio e disposizioni transitorie)</p> <p>Tutte le comunicazioni tra gli organi dell'Associazione e i soci verranno fatte per posta elettronica, o, in mancanza di indirizzo mail, tramite pubblicazione sul sito web dell'Associazione.</p> <p>In vista della campagna d'iscrizione dei soci, il Consiglio Direttivo Provvisorio viene costituito nell'Atto costitutivo e nelle sedute successive ha facoltà di cooptare con voto a maggioranza assoluta dei presenti altri membri, traendoli dall'elenco dei soci effettivi che nel frattempo si siano iscritti e che accettino di assumere gli stessi diritti ed obblighi dei soci.</p>	<p>ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili)</p> <p>Il Partito ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.</p>

<p>Il Consiglio Direttivo Provvisorio è altresì composto da uno a quattro rappresentanti per ciascuna degli enti e delle persone giuridiche iscritte.</p> <p>Il Consiglio Direttivo Provvisorio resterà in carica non oltre il 31 dicembre 2024 e potrà costituire un Comitato Scientifico ai sensi del presente statuto.</p> <p>In ogni caso di vacanza degli organi dell'Associazione, provvede il Consiglio Direttivo, nella sua composizione pro tempore.</p> <p>Il Consiglio Direttivo Provvisorio provvede alla nomina di tutti gli organi dell'Associazione, fino al 31 dicembre 2024.</p> <p>Il Presidente è autorizzato a compiere (o a delegare il compimento) tutte le operazioni e pratiche necessarie o anche soltanto utili per le comunicazioni di legge presso le competenti Autorità civili, amministrative, fiscali e politiche, e presso tutti gli Uffici Elettorali.</p>	
--	--

	<p>ART. 23 (Risorse economiche)</p> <p>Il Partito può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e da altre fonti conformi alla legge.</p> <p>I mezzi finanziari del Partito sono depositati e amministrati su conti bancari e/o postali intestati al Partito, sui quali potrà operare solo il Presidente pro tempore o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente all'uopo delegato, che ne assume esclusiva responsabilità.</p>
	<p>ART. 24 (Bilanci e Rendiconto di esercizio)</p> <p>Il Partito deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Tesoriere, viene approvato dalla Assemblea indicativamente entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce lo stesso.</p> <p>A ciascun associato è assicurato il diritto di ricevere dal Tesoriere informazioni sulla gestione economico-finanziaria del Partito. Ogni richiesta in merito deve essere indirizzata al Presidente e al Segretario.</p>
	<p>ART. 25 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)</p> <p>In caso di estinzione o scioglimento del Partito, il patrimonio residuo è devoluto da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni secondo quanto verrà disposto dall'Assemblea.</p> <p>L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.</p>
	<p>ART. 26 (Disposizioni transitorie)</p> <p>Sino alla celebrazione del primo Congresso rimarranno in carica i soggetti che ricoprono le attuali cariche del Partito, i cui nominativi sono riportati nell'Allegato A, con le funzioni e i compiti rispettivamente previsti nella precedente versione dello Statuto.</p> <p>Tali cariche decadranno automaticamente con la convocazione del primo Congresso e verranno esercitate in <i>prorogatio</i> sino alla celebrazione dello stesso.</p> <p>Il primo Congresso del Partito verrà convocato dal Presidente nell'anno 2025, per essere celebrato entro la fine dello stesso anno.</p> <p>Al primo Congresso parteciperanno tutti gli iscritti che abbiano versato la quota di rinnovo della propria iscrizione entro il 31/3/2025 e i nuovi iscritti che abbiano pagato la quota di iscrizione almeno due mesi prima della data in cui viene deliberata la convocazione del Congresso stesso.</p>

ALLEGATO A membri attuali, noti agli iscritti

Consiglio Direttivo

Presidente: Andrea Marcucci
Vice Presidente: Luca Perego
Vice Presidente: Alberico Majatico
Segretario: Piero Cecchinato

Guido Alberti
Francesco Ambrosino
Mauro Antonetti
Francesco Avolio
Alberto Bellipaci
Luca Bergonzoli
Leonardo Canesi
Corrado Besozzi
Mario Bianchi
Elena Buratti
Giacomo Mariani Tassinari
Monica Cucci
Stefano Maria Cuomo
Jacopo D'Andreamatteo
Ugo De Flaviis
Federico Diomeda
Luigi Di Placido
Beppe Facchetti
Paolo Formica
Valter Grossi
Eva Guadagno
Stefano Leccese
Stefano Mazzetti
William Ottaviano
Silvio Angelo Settembrese
Giulia Simi
Francesco Talarico
Luigi Tardella
Franco Turco
Layla Yusuf
Alessandro Zangrilli
Gianbattista Rosa
Angelo Pappadà
Gianluca Parrinello
Alessandro Laghezza
Pierluigi Bianchi
Oscar Giannino

Referenti Regionali

Abruzzo: Dante Guarnieri
Basilicata: Emiliano Elia
Calabria: Nicola Galati
Campania: Ugo de Flaviis
Emilia Romagna: Mario Minoja
Friuli Venezia Giulia: Antonio Sartori Di Borgoricco
Lazio: Mauro Antonetti
Liguria: Marco Beltrami
Lombardia: Fabio Di Palma
Marche: Angelo Mucci

	<p>Piemonte: Aldo Ravaioli Puglia: Gianni Buccarella Sardegna: Massimiliano Zonza Toscana: Paolo Vannini Umbria: Enrico Bartoccioni Veneto: Piero Cecchinato Estero: Lorenzo Ruffatti</p>
--	---